

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3004

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FRATOIANNI

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Presentata l’8 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall’inizio del 2021, in Italia le vittime di femminicidio sono state quindici, un numero simile a quello del 2020, l’anno in cui è scoppiata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che ha visto un incremento delle denunce di violenza domestica in tutto il mondo, tanto che l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere ha parlato di « pandemia ombra » per definire l’intensificarsi di abusi fisici o psicologici sulle donne a opera di *partner*, di *ex partner*, di parenti o di conoscenti.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

In un report pubblicato lo scorso mese di febbraio, l’Istituto nazionale di statistica ha rilevato che nel primo semestre del 2020 « gli assassini di donne sono stati pari al 45 per cento del totale degli omicidi, contro il 35 per cento dei primi sei mesi del 2019, e hanno raggiunto il 50 per cento durante il *lockdown* nei mesi di marzo e aprile 2020 ». Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno strutturale e, quindi, culturale e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall’educazione sentimentale nelle scuole.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, si pone gli obiettivi di prevenire la violenza sulle donne, di favorire la protezione delle vit-

time e di impedire l'impunità dei colpevoli; essa è stata firmata da trentadue Paesi e la Turchia è stata il primo Paese a ratificarla il 12 marzo 2012 (in Italia la ratifica è avvenuta il 19 giugno 2013). Dopo nove anni dalla ratifica, il Presidente turco Erdogan ha annunciato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, luogo dove il trattato fu firmato e da cui prende il nome. Ma la Convenzione è uno strumento fondamentale contro la violenza di genere perché stabilisce che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e, dunque, non è un fatto privato, da trattare tra le « mura domestiche ».

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della Convenzione si occupa di definire sul piano dell'istruzione le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione: « 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media* ».

È quindi chiaro secondo le disposizioni riportate che, accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emozionalità, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i

rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza. Negli ultimi anni molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza, usufruendo dell'autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull'educazione sessuale, sulla scoperta e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli alunni e degli studenti. La presente proposta di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all'avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilto il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere.

Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. I giovani, purtroppo, si abituano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali e in questo modo l'identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazzi ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest'anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell'insulto e all'impossibilità di superarlo), nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione. Affinché le disposizioni previste dalla pre-

sente proposta di legge risultino efficaci e la nuova materia sviluppi le sue potenzialità, oltre a quello dell'intero corpo docente, è importante il coinvolgimento costante delle famiglie degli alunni e degli studenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

### Art. 2.

1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

2. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di ga-

rantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

#### Art. 3.

1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

#### Art. 4.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

#### Art. 5.

1. Il Ministero dell'istruzione e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

#### Art. 6.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottati in ambito

scolastico esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesta il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE – Pari opportunità nei libri di testo, redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0141490\*